



Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 206 del 23/12/2009

REGOLAMENTO REGIONALE 18 dicembre 2009, n. 33

Modifiche al Regolamento Regionale n. 6 del 15 aprile 2009 – “Definizione dei requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi minimi per il funzionamento delle Unità di raccolta temporanee e mobili di sangue ed emocomponenti”.

**IL PRESIDENTE
DELLA GIUNTA REGIONALE**

Visto l'art. 121 della Costituzione, così come modificato dalla legge costituzionale 22 novembre 1999 n. 1, nella parte in cui attribuisce al Presidente della Giunta Regionale l'emanazione dei regolamenti regionali;

Visto l'art. 42, comma 2, lett. c) L. R. 2 maggio 2004, n. 7 “Statuto della Regione Puglia”;

Visto l'art. 44, comma 3, L. R. 12 maggio 2004, n. 7 “Statuto della Regione Puglia”;

Vista la L.R. 3 agosto 2006 n. 24 ;

Vista la Delibera di Giunta Regionale n. 2484 del 15/12/2009 di adozione del Regolamento;

EMANA

Il seguente Regolamento:

L'art. 2 è così sostituito:

2.1. Le unità di raccolta dipendono sotto il profilo tecnologico, organizzativo e strutturale dal Dipartimento di Medicina Trasfusionale competente per territorio.

2.2. Gli standard di selezione del donatore, le tecnologie di raccolta e le procedure operative devono essere uguali a quelle vigenti presso i Servizi di Immunoematologia e Medicina Trasfusionale (SIMT) del Dipartimento.

2.3. Il legale rappresentante dell'Associazione o Federazione dei donatori di sangue presenta istanza di autorizzazione al funzionamento e di accreditamento istituzionale al Direttore del Dipartimento di Medicina Trasfusionale ovvero al Direttore del SIMT di riferimento.

2.4. Il Direttore del Dipartimento ovvero il Direttore del SIMT di riferimento attiva il Dipartimento di Prevenzione per la verifica dei requisiti previsti dal presente regolamento.

2.5. Il Dipartimento di prevenzione procederà alla verifica dei requisiti di concerto con un dirigente medico del Dipartimento di Medicina Trasfusionale ovvero del SIMT che ha attivato la pratica.

2.6. La verifica del mantenimento dei requisiti è effettuata con cadenza biennale con le procedure di cui al comma precedente.

L'art. 6 è così sostituito:

6.1. Entro il 30 giugno 2010, le Unità di raccolta devono adeguarsi ai requisiti di cui ai punti precedenti e alla tabella posta in calce, al fine di ottenere l'autorizzazione al funzionamento e accreditamento istituzionale.

L'art. 7 è così modificato: dopo la preposizione articolata "al" la data del 31-12-2009 è sostituita dalla data 30 giugno 2010.

Il presente Regolamento è dichiarato urgente ai sensi e per gli effetti dell'art. 44 comma 3 e dell'art. 53 dello Statuto ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione Puglia.

Dato a Bari, addì 18 dicembre 2009

VENDOLA